

Trib. Perugia, 6 febbraio 2018, n. 166. Contratto *linked/index* – Natura del contratto – Mancato adempimento degli obblighi informativi gravanti sull'intermediario – Domanda di nullità – Rigetto – Domanda di risarcimento del danno differenziale – Rigetto.

Le norme che disciplinano il comportamento che deve serbare l'intermediario finanziario nella fase precontrattuale, seppure siano poste a salvaguardia non già del solo interesse del consumatore, ma anche dell'interesse pubblico alla efficienza e stabilità del mercato dei valori mobiliari, sono norme di comportamento, la cui violazione, quindi, non implica la radicale nullità (virtuale) nel negozio concluso ma soltanto implicare, qualora ne ricorrano le condizioni e il relativo diritto non si sia prescritto nel consueto termine quinquennale, l'annullabilità dello stesso.

Il contratto index-linked presenta sia elementi tipici di un contratto di investimento finanziario sia elementi tipici del contratto di assicurazione. Quanto ai primi, essi possono rinvenirsi nel fatto che l'investimento è soggetto a un triplice rischio: quello di cambio (essendo il titolo denominato con valuta diversa da quella propria dell'investimento), quello sistemico (essendo la resa dell'investimento ancorata a un'obbligazione finanziaria strutturata, indicizzata all'andamento del Nasdaq 100) e quello di controparte (in quanto il pagamento sia delle cedole periodiche che della liquidazione alla scadenza nel caso in cui il cliente sia ancora a vita è condizionato alla solvibilità del soggetto emittente il titolo, vale a dire, in questo caso, una banca austriaca). Quanto ai secondi, essi si rinvergono nel fatto che, in caso di premorienza dell'assicurato (id est: l'investitore), il beneficiario avrà diritto come minimo alla restituzione del capitale versato o, qualora risulti di entità maggiore, il 101% del valore del titolo al momento della liquidazione. Fra le due componenti, quella finanziaria deve ritenersi più elevata, giacché il rischio demografico assunto dalla banca passa in secondo piano rispetto al rischio che assume il cliente, il quale - come detto - muta in funzione di tre diverse variabili.

In materia di contratti index-linked stipulati prima della modifica del TUF del 2006, nonostante l'evidente prevalenza della componente finanziaria rispetto a quella assicurativa, gli obblighi informativi gravanti sull'intermediario erano quelli disciplinati nell'allora vigente.

Trib. Perugia, 3 agosto 2017, n. 1335. Contratto di assicurazione danni – Accertamento della verifica dell'evento – Legittimità del rifiuto al pagamento – Insufficienza di prove sulla verifica evento – Mancato pagamento dell'indennizzo – Rigetto domanda

Alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale è consumatore la persona fisica che, pur svolgendo attività imprenditoriale o professionale, conclude un contratto per soddisfare esigenze della vita quotidiana estranee all'esercizio di dette attività, mentre deve essere considerato professionista tanto la persona fisica quanto quella giuridica, sia pubblica che privata, che utilizza il contratto nel quadro della sua attività imprenditoriale o professionale. Nel caso di specie, il Giudice ha ritenuto non applicabile la normativa a tutela del consumatore, poiché si tratta di un professionista che ha sottoscritto un contratto di assicurazione per garantirsi dai danni legati all'esercizio della sua attività professionale.

Trib. Terni, 10 gennaio 2017. Contratto di assicurazione – Assicurazione della responsabilità civile – Prescrizione – Termine di decorrenza – Rigetto

Con riferimento all'assicurazione della responsabilità civile, il termine annuale di prescrizione del diritto dell'assicurato a percepire l'indennizzo dalla propria assicurazione decorre, secondo la lettera dell'art. 2952, comma 3, c.c., dal giorno in cui il terzo ha chiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso l'azione contro il medesimo, e non invece dal giorno dell'evento dannoso.

Trib. Perugia, 17 ottobre 2016, n. 2331. Contratto di assicurazione – Danni causati dal conducente – Idoneità del titolo abilitativo – Inoperatività esclusione garanzia assicurativa - Copertura sinistro – Rigetto domanda

In tema di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore, la previsione di una clausola di esclusione della garanzia assicurativa per danni cagionati dal conducente non abilitato alla guida, non è idonea ad escludere l'operatività della polizza ed il conseguente obbligo risarcitorio dell'assicuratore, quando il conducente, legittimamente abilitato ed in possesso di patente non sospesa, revocata o scaduta, abbia solo ommesso di rispettare prescrizioni e cautele imposte dal codice della strada, la cui inosservanza non si traduce in una limitazione della validità ed efficacia del titolo abilitativo ma integra solo un'ipotesi di mera illiceità alla guida.

Trib. Perugia, 15 luglio 2015, n. 1173. Sinistro stradale – Codice delle assicurazioni private – Azione diretta “speciale” – Responsabilità solidale – Distanza di sicurezza – Integrità psicofisica del danneggiato – Risarcimento danni – Danno patrimoniale e non patrimoniale – Condanna

La responsabilità del sinistro va attribuita, in via esclusiva, al conducente del veicolo di proprietà di altro soggetto, richiamando il costante orientamento della Cassazione secondo cui in caso di tamponamento tra due veicoli il fatto stesso dell'avvenuta collisione pone a carico del conducente medesimo una presunzione di fatto di inosservanza distanza di sicurezza (art. 149 Codice della strada). Le obbligazioni risarcitorie del responsabile civile (proprietario del veicolo) e delle imprese assicuratrici sono legate dal vincolo della solidarietà, come in tutte le ipotesi di delegazioni cumulativa titolata. Si ritiene ammissibile un cumulo, in favore del danneggiato, tra un'azione diretta nei confronti dell'impresa assicuratrice del veicolo del conducente-danneggiato, ai sensi dell'art. 149 c. ass. (d.lg. n. 209/2005) e un'azione aquilana, ai sensi dell'art. 2054, comma 3, c.c., nei confronti del proprietario del veicolo antagonista. Il danneggiato, infatti, non deve ma può agire contro la propria assicurazione, alternativa, quest'ultima, all'azione tradizionale per far valere la responsabilità dell'autore del danno.

Trib. Perugia, 13 giugno 2014, n. 1264. Conclusione contratto di investimenti a mezzo agente assicurativo – Appropriazione indebita in danno all'assicurato – Responsabilità solidale, ex art. 2049 c.c., della compagnia assicuratrice e dell'agente - Sussistenza

La conclusione di contratti di investimento tra un agente ed un soggetto assicurato espone la compagnia assicuratrice ad una responsabilità solidale, ex art. 2049 c.c., per i danni subiti dall'assicurato a causa di attività illecita posta in essere dall'agente, anche nel caso in cui lo stesso abbia agito in assenza di un potere di rappresentanza, se il suo comportamento illecito sia stato facilitato dalle incombenze affidategli e sulle quali la compagnia doveva esercitare poteri di direttiva e di vigilanza. In tale ipotesi, pertanto, qualora sussista un nesso di occasionalità necessaria tra i compiti spettanti all'autore dell'illecito ed il comportamento che ha causato il danno all'assicurato, sulla compagnia assicuratrice graverà una responsabilità indiretta ai sensi dell' art. 2049 c.c., anche se il comportamento posto in essere dall'agente abbia superato il limite delle mansioni conferitegli.

Giud. Pace Terni, 22 marzo 2014, n. 308. Contratto di assicurazione professionale – Nozione di consumatore – Eccezione di incompetenza per territorio – Rigetto della domanda

Alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale è consumatore la persona fisica che, pur svolgendo attività imprenditoriale o professionale, conclude un contratto per soddisfare esigenze della vita quotidiana estranee all'esercizio di dette attività, mentre deve essere considerato professionista tanto la persona fisica quanto quella giuridica, sia pubblica che privata, che utilizza il contratto nel quadro della sua attività imprenditoriale o professionale. Nel caso di specie, il Giudice ha ritenuto non applicabile la normativa a tutela del consumatore, poiché si tratta di un professionista che ha sottoscritto un contratto di assicurazione per garantirsi dai danni legati all'esercizio della sua attività professionale.

Giud. Pace Terni, 15 febbraio 2014, n. 175. Contratto di assicurazione – Condizioni generali di polizza – Richiesta di pagamento indennizzo assicurativo – Accoglimento della domanda

In materia assicurativa, al fine di ottenere il pagamento dell'indennizzo, occorrerà fare riferimento alle clausole contrattuali contenute nella polizza e alle condizioni generali del contratto di assicurazione, nonché alle condizioni speciali/aggiuntive in essa contenute. Nel caso di specie, il Giudice, tenendo altresì conto della relazione del CTU, ha condannato l'assicurazione convenuta a liquidare il danno alla persona subito dall'attrice in conseguenza del sinistro stradale.

Trib. Terni, 8 ottobre 2011, n. 873. Circolazione stradale – Assicurazione r.c.a. – Accertamento della violazione al Codice della Strada – Accertamento della responsabilità del sinistro stradale – Superamento della presunzione di concorso di colpa

In tema di circolazione stradale, l'accertamento di una violazione al codice della strada non coincide interamente con l'accertamento della responsabilità del sinistro stradale che ne è derivato, essendovi l'esigenza di pervenire ad un rimprovero colposo personalizzato, che impedisce di ritenere costituita la colpa sulla base della mera violazione della norma cautelare specifica. Pertanto, deve essere valutato, in concreto, il comportamento del trasgressore e dell'altro conducente. Il segnale di stop, per costante giurisprudenza, pone a carico dei conducenti di autoveicoli l'obbligo di arrestare sempre e comunque la marcia del proprio mezzo, anche nel caso in cui la strada nella quale intendono confluire sia sgombra da veicoli. Ne deriva che se il giudice di merito accerti che un sinistro stradale è da ascrivere, sotto il profilo causale, esclusivamente al comportamento colpevole del conducente ha omesso di rispettare il segnale di stop, risulta superata la presunzione di concorso di colpa di cui al comma 2 dell'art. 2054 c.c., avendo tale presunzione funzione meramente sussidiaria, operante solo se non sia possibile in concreto, accertare la rispettiva responsabilità. Sulla scorta di ciò e delle risultanze processuali, il Giudice adito ritiene superata la presunzione di concorso di colpa di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., non essendovi, agli atti, nessuna prova circa il comportamento colpevole del ricorrente.

Trib. Terni, 4 ottobre 2011. Contratto di assicurazione —Non vincolatività della cartella clinica – Liquidazione del danno biologico

Le considerazioni riportate sulla cartella clinica elaborata dai sanitari circa modalità e cause di un sinistro non sono assolutamente vincolanti per il giudice che, dunque, non deve tenerle in considerazione nei casi in cui dalle risultanze probatorie emergano elementi idonei a definire le circostanze in cui è avvenuto l'incidente in maniera sufficientemente dettagliata e certa. Nella liquidazione del danno biologico, poi, il Giudice, pur potendo far riferimento agli importi tabellari, deve comunque procedere alla personalizzazione del danno adattandolo alla situazione concreta del soggetto danneggiato.

Trib. Terni, 19 gennaio 2010, n. 105. Assicurazione RCA – Sinistro – CID – Valore probatorio – Risultanze probatorie contrastanti – Prevalenza

Nell'ambito della circolazione stradale, nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell'assicurazione del danneggiante, non può considerarsi inconfutabile la dichiarazione (CID) resa da colui che ha prodotto il danno nell'immediatezza del sinistro. Stante infatti la presenza di un litisconsorzio necessario fra danneggiante, danneggiato e assicuratore giustificato dall'impossibilità di pervenire ad un differenziato giudizio di responsabilità fra gli stessi, risulta applicabile il disposto dell'art. 2733, comma 3, c.c. che, in caso di litisconsorzio, impone al giudice il libero apprezzamento delle confessioni rese da una sola delle parti processuali. In questo senso, la dichiarazione fornita dal danneggiante (CID) potrà essere contraddetta dalle altre risultanze processuali che accertino, inconfutabilmente, una diversa dinamica del sinistro e, con essa, una diversa responsabilità nell'ambito dello stesso.

Trib. Perugia, 3 settembre 2009, n. 1350. Contratto di assicurazione – Prescrizione annuale – Termine iniziale di decorrenza della stessa

Il Tribunale di Perugia, in conformità al costante orientamento della giurisprudenza, ha ritenuto che la prescrizione annuale dei diritti derivanti dal contratto di assicurazione, ex dell'art. 2952, comma 2, c.c., decorra dalla data in cui il diritto medesimo può essere esercitato e, cioè, dal momento del verificarsi del fatto, aggiungendo inoltre che la richiesta dell'indennità deve avere un contenuto unitario, dato che la scissione dell'an dal quantum non garantisce un'effettiva tutela dei diritti dell'assicurato. Il Tribunale ha altresì precisato che il termine iniziale di decorrenza della prescrizione del diritto dell'assicurato deve essere individuato nella data in cui per la prima volta, in forma giudiziale ovvero stragiudiziale, il danneggiato propone la sua richiesta, con la conseguenza che, ove la relativa richiesta sia formulata stragiudizialmente, il detto termine decorre dalla data di tale richiesta, da portare a conoscenza dell'assicuratore, senza che a tale fine sia necessaria l'ulteriore promozione del giudizio da parte del danneggiato.

Trib. Perugia, 12 agosto 2009, n. 1320. Contratto di assicurazione – Onere della prova – Sinistro tra veicoli assicurati – Danno biologico – Danno morale – Risarcibilità – Esclusione

Nel caso di sinistro fra veicoli a motore è onere della convenuta compagnia assicurativa del responsabile civile della collusione provare un eventuale concorso di colpa del danneggiato. Tale onere deve essere assolto mediante la richiesta dei più opportuni mezzi di prova o in comparsa di costituzione o a mezzo di memoria ex art. 184 c.p.c. La stessa richiesta risulterà invece tardiva nel caso in cui venga effettuata solo nella memoria di replica poiché questa è limitata solo ed esclusivamente alla prova contraria. Il giudicante, aderendo all'impostazione ormai consolidata della Suprema Corte (Cass., Sez. un., n. 26972 del 2008) ritiene, in ogni modo, che la domanda attorea di risarcimento danni vada rigettata nella parte in cui richiede la liquidazione del danno morale separatamente da quello biologico.

Trib. Terni, 24 febbraio 2009, n. 273. Sinistro stradale – Polizza infortuni – Liquidazione del danno – Acconto

In caso di sinistro stradale da cui derivino lesioni personali per un soggetto che abbia stipulato una polizza infortuni relativa anche all'attività di circolazione di autoveicoli, ai fini della liquidazione del danno deve tenersi conto dell'acconto che l'assicurazione abbia già corrisposto all'assicurato. Precisamente di tale acconto si deve tenere conto sia rivalutandolo in base all'indice Istat relativo alla data di pagamento e sottraendolo

dal credito liquidato, sia computando gli interessi cosiddetti compensativi (cioè il danno da lucro cessante per ritardato adempimento) sull'intero credito per il periodo che va dall'insorgere dell'obbligazione al pagamento dell'acconto, e sulla somma che residua una volta detratto l'acconto, per il periodo che va dal pagamento di quest'ultimo alla liquidazione.

Trib. Terni, 10 dicembre 2008. Sinistro stradale - Transazione lite - Acconto

In caso di sinistro stradale, l'intervenuta accettazione, da parte dell'automobilista danneggiato, di una somma di denaro corrispostagli dall'assicuratore del soggetto responsabile del sinistro non assume alcuna valenza transattiva in relazione all'eventuale controversia concernente il quantum del risarcimento dovuto dall'assicuratore, qualora il soggetto danneggiato, con raccomandata inviata sia all'ISVAP che all'assicuratore, abbia espressamente contestato l'inadeguatezza dell'importo liquidatogli. Nel caso la somma funge da mero acconto, che andrà detratto dal complessivo risarcimento che il giudice accerti esser dovuto all'automobilista danneggiato.